

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE A
FAVORE DEI FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMILIARE**

TRA

IL TRIBUNALE DI CREMONA

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA

A.I.A.F. LOMBARDIA – Sezione di Cremona

PREMESSA

L'A.I.A.F. Lombardia - sezione di Cremona, trattando ogni giorno e in modo molto approfondito il tema delle spese straordinarie per i figli nel momento in cui la famiglia entra in crisi, nel lontano 2015 aveva ritenuto necessario, anche partendo dall'esperienza maturata presso i Tribunali di altri fori, elaborare e condividere con l'Ill.ma Presidenza del nostro Tribunale, i signori magistrati che fattivamente si occupano del diritto di famiglia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona un protocollo il cui intento era quello di dirimere il dibattito tra "spese ordinarie" e "spese straordinarie" che i genitori devono affrontare nell'accudire i propri figli e che sono quasi sempre fonte di forte conflittualità, al fine di fornire a questi ultimi uno schema che evidenzi in modo chiaro ciò che gode del carattere di straordinarietà da ciò non lo ha, scopo condiviso dal Tribunale di Cremona e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona.

Vista l'utilità di detto protocollo, ancor'oggi in uso presso il nostro Tribunale, è subentrata l'esigenza di aggiornarlo, essendo ormai passati quasi dieci anni dalla sua adozione, adeguandolo anche ai più recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, per perseguire l'obiettivo che ha sempre mosso A.I.A.F. ovvero fornire delle linee guida da seguire nell'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie per i figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), al fine di limitare e ridurre, in via preventiva, il contenzioso tra i genitori.

Il presente protocollo, salva diversa previsione, si intenderà richiamato in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio, nei quali verrà allegato e sottoscritto.

- 1) Determinazione dell'assegno di mantenimento e definizione delle cd. "SPESE ORDINARIE"**

Le SPESE ORDINARIE sono comprese nell'assegno di mantenimento e sono tutte quelle spese aventi i caratteri dell'ordinarietà, della frequenza, della periodicità, della non gravosità e della utilità e/o necessità. Salvo diversa previsione, si considerano pertanto ricomprese nell'assegno di mantenimento:

- le spese destinate al soddisfacimento della vita quotidiana del minore o che periodicamente devono essere sostenute per lo stesso, e quindi non solo l'obbligo alimentare, ma anche l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, di assistenza morale e materiale, di gestione e organizzazione del minore.

Sono da contemplarsi nell'assegno di mantenimento o nel mantenimento diretto le seguenti spese (elenco indicativo adattabile ai singoli casi): vitto, alloggio, concorso alle spese dell'abitazione (canone di locazione, utenze, consumi); abbigliamento ordinario, cura e igiene personale; mensa scolastica fino alla concorrenza dell'importo di Euro 100,00, considerando l'eventuale eccedenza spesa straordinaria da suddividersi tra i genitori secondo la quota stabilita; cancelleria scolastica corrente; attività del tempo libero intraprese dal figlio da solo (es. cinema, attività conviviali) o con il genitore collocatario; medicinali da banco, comprensivi di quelli necessari alla cura di patologie stagionali.

Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) dovrà intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento in maniera onnicomprensiva da frazionarsi in 12 rate mensili, attesa la natura non meramente alimentare di quest'ultimo, e salvi sempre diversi accordi sottoscritti dalle parti.

Le spese ordinarie e quindi incluse nel contributo al mantenimento disposto (tra le quali l'esborso per la mensa) non necessitano di previo consenso tra i genitori.

2) Determinazione delle spese che non rientrano nell'assegno di mantenimento

SPESE STRAORDINARIE – extra assegno

Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le SPESE STRAORDINARIE che saranno in ogni caso da:

- a) documentare;
- b) suddividere tra entrambi i genitori al 50% o nella misura ritenuta più equa nel caso di specie;
- c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg dalla richiesta (tramite sms, email, pec) documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice iban verrà indicato nella richiesta.

Si precisa che in ogni caso, salvo diversa previsione tra i genitori, le spese straordinarie si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le scelte relative alla straordinaria

amministrazione del figlio debbono di norma essere condivise tra i genitori, così come meglio specificato in seguito.

Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.

Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso, con minima motivazione anche al fine di eventuale contenzioso avanti il Giudice Tutelare, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato. Il consenso, ove accordato, non può essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi. Si precisa al riguardo che anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:

- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.

Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.

Le spese mediche, in particolare, se non oggetto di scelta condivisa, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.

DEDUCIBILITÀ FISCALE

I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli ed esibiti all'altro genitore per il rimborso e, periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.

La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO RIPARTITE IN BASE ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA ED ALLA NECESSITÀ O MENO DI UN PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI:

SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE

DA NON CONCORDARE PREVENTIVAMENTE, MA DA DOCUMENTARE	DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE E DA DOCUMENTARE
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco; • Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN; • Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN; • Tickets sanitari; • Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN; • Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN; • Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.	• Specialistiche NON erogate dal SSN o in libera professione; • Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN; • Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione; • Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN; • Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private; • Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). • Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.

SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO
SPESE SCOLASTICHE

DA NON CONCORDARE PREVENTIVAMENTE, MA DA DOCUMENTARE	DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE E DA DOCUMENTARE
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; • libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata; • materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata; • dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00; laddove la spesa ecceda tale importo si renderà necessario la condivisione di entrambi i genitori; • le rette per la spesa della mensa scolastica eccedenti la somma di Euro 100,00 al mese; • assicurazione scolastica; • fondo cassa richiesto dalla scuola; • gite scolastiche senza pernottamento; • spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno), spese carburante in caso il figlio sia dotato di un mezzo di trasporto privato, in precedenza concordato tra i genitori.	• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; • retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica; • gite scolastiche con pernottamento; • corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti; • corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; • alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali • corsi privati di lingua straniera.

SPese STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO
SPese EXTRA SCOLASTICHE – LUDICHE - SPORTIVE

DA NON CONCORDARE PREVENTIVAMENTE, MA DA DOCUMENTARE	DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE E DA DOCUMENTARE
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari; • baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli infradodicesenni e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione; • centro ricreativo estivo; • il primo corso, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura, strumenti nonché iscrizioni a relative gare e tornei; • ricarica cellulare e/o abbonamento se l'acquisto del cellulare è avvenuto con accordo dei genitori; • spesa festa di compleanno se organizzata in condivisione da entrambi i genitori; • partecipazione a feste di compleanno nel n. di 4 all'anno, salvo diverso accordo.	• corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) ulteriori al primo, comprese le spese per attrezzatura, strumenti e abbigliamento nonché iscrizioni a relative gare e tornei; • viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout; • acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); • spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto; • acquisto del mezzo di trasporto del figlio; • spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo tra i genitori.

Il presente protocollo sarà aggiornato in caso di necessità, modifiche legislative o novità giurisprudenziali rilevanti che dovessero intervenire nella materia oggetto del presente documento.

Cremona, 28 novembre 2024

Il Presidente del Tribunale

Dott. Anna di Martino

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cremona

avv. Alessio Romanelli

Il Presidente A.I.A.F. Lombardia – Sezione di Cremona

avv. Chiara Tomasetti